



Venezia, 22 maggio 2020

Gentile Associato

Decreto-legge n. 34 “Rilancio” del 19 maggio 2020 2^a parte

Il decreto-legge n. 34 reca nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

Per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e a ridurre il rischio sismico (Sismabonus), e per interventi connessi, con spese sostenute tra **01.07.2020 e 31.12.2021**, si prevede una detrazione IRPEF del **110%** delle spese sostenute in **5 quote** annuali di pari importo. In alternativa alla detrazione IRPEF, è possibile cedere il credito fiscale **all'impresa che esegue i lavori** o monta gli impianti, oppure **alla banca**. Questo vale anche per gli interventi di questo tipo previsti dalle precedenti normative. Se si cede il credito alla banca, si pagherà l'impresa che esegue i lavori con i soldi ricevuti dalla banca. Sarà un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a stabilire come comunicare per via telematica le opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura”. E' prevista la necessità di un visto di conformità di un responsabile di un centro di assistenza fiscale.

Nel caso del miglioramento energetico, per accedere al bonus 110% i lavori devono comprendere il “**cappotto termico dell'edificio**” e/o la **sostituzione della caldaia tradizionale** con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Questi due tipi di intervento consentono di avere il bonus del 110% sia se eseguiti da soli sia se eseguiti anche assieme ad altri interventi minori, che da soli non darebbero diritto al bonus in misura maggiorata, ma insieme si (su tutta la spesa):

- a) Installazione **pannelli solari** e relativi impianti di accumulo (da soli al 65%-85%);
- b) **Rifacimento facciate** (da solo al 90%);
- c) **Installazione di colonnine** per la ricarica delle batterie delle auto elettriche (da solo al 65%);
- d) Altri interventi già compresi nel vecchio bonus “65%-85%”.

Gli interventi energetici devono avere dei requisiti minimi che portino al miglioramento di **2 classi energetiche** (1 classe se è impossibile avanzare di due), in base all'attestato di prestazione energetica (APE). Dà diritto al bonus del 110%, anche se eseguito da solo, l'intervento di messa in sicurezza sismica (sismabonus), con limite di spesa di Euro **96.000** (detrazione originaria 70-75-85%). **Questi interventi danno diritto al bonus maggiorato se effettuate dai condomini, oppure sulle singole unità immobiliari (anche villette) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche**, fuori dall'attività di impresa o professionale. **Sono escluse le abitazioni diverse da quella principale.**



Ci sono dei limiti di spesa: sugli edifici unifamiliari la spesa massima è di **Euro 60.000** per il cappotto termico e di **Euro 30.000** per le caldaie. In caso di condominio questi importi vanno moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Per gli impianti solari fotovoltaici il limite di spesa è di Euro **48.000**, ma il bonus maggiorato al 110% spetta solo se c'è anche uno dei due interventi principali (altrimenti si torna al 65-85%).

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68 e 69)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di **integrazione salariale (CIG) o di accesso all'assegno ordinario** con causale "emergenza Covid-19", **per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente.

È altresì riconosciuto **un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** di trattamento **per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020** fruibili con le risorse delle integrazioni salariali, per i datori di lavoro **dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, anche per periodi precedenti al 1.09.2020**

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs (art. 70)

La durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in **Cassa integrazione straordinaria (CIGS)** è di **9 settimane** per periodi decorrenti **dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente.

Contratti a termine (art. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è **possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere** anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è **aumentato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali** per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre concessa **la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga.** In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



Reddito di emergenza (art. 82)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, identificati secondo specifiche caratteristiche, è riconosciuto un **sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza ("Rem")**. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Indennità per lavoratori domestici (art. 85)

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, **alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali** è riconosciuta, **per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro**, per ciascun mese, a **condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro**.

Tax credit vacanze (art. 176)

Per il periodo d'imposta 2020 sarà è riconosciuto un credito d'imposta in favore **dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000** per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico.

Tale credito sarà **utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente** per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito sarà fruibile in parte **in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori** presso i quali la spesa è stata sostenuta, **e in parte in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Bonus biciclette (art. 232)

Per i maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione, **città metropolitane (sono compresi i 44 comuni della città metropolitana di Venezia)**, capoluoghi di Provincia o Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è previsto un buono pari al 60% della spesa sostenuta dal 04.05.2020 al 31.12.2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, e altri mezzi simili. Il bonus non può superare Euro 500.

Distinti saluti.



Gentile Associato,

Decreto-legge “Rilancio” esenzione iva per la cessione di dispositivi medici e di protezione individuale

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all'art. 124 ha previsto l'**esenzione iva fino al 31/12/2020** su una ampia serie di beni impiegati nell'emergenza sanitaria, alcuni di questi possono essere venduti anche in negozi non specializzati in particolare:

- Mascherine chirurgiche (prezzo imposto 0,50 centesimi);
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Detergenti disinfettanti per mani (quelli con marchio PMC presidio medico chirurgico);
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Termometri;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Tamponi per analisi chimiche e provette.

E' importante predisporre nel RT (Registratore telematico) dei tasti dedicati alla cessione di questi beni in modo tale che vi sia una descrizione chiara del bene ceduto e che non venga applicata l'iva in quanto esenti iva.

Dal 1/1/2021 questi beni torneranno ad avere l'iva, ma con l'aliquota agevolata al 5%.

L'art. 124 del DL Rilancio prevede espressamente che la cessione in esenzione dei beni in questione da comunque diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, perciò le farmacie e gli altri negozi che vendono questi beni potranno detrarre l'iva pagata sui beni già acquistati e non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata.

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a disposizione.

Distinti saluti.

Venezia, 26 maggio 2020